



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

71

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2024 (art. 1 comma 3 D.Lgs. 28/8/1998 e s.m.i.). Provvedimenti.

L'anno **duemilaventitre**, addì **otto**, del mese di **novembre**, alle ore **15:30** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GRASSO Enrico	SINDACO	X	
BATTAGLINO Pier Angelo	VICE SINDACO	X	
COSTA Gian Piero	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **COLZANI Dott.ssa Fulvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GRASSO Enrico** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco riferisce :

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12 L.133/1999, dall'art.6, comma 12, L n.488/1999, dall'art.28

L.342/2000, dall'art.1, commi da 142 a 144, L.296/1996, dall'art. 40. comma 7, D.L.159/2007 conv. dalla L.222/2007, dal D.Lgs 14/3/2011 N. 23, dall'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 conv. dalla L. 148/2011, dall'art. 13, comma 16, D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e dall'art. 8 comma 2 D.Lgs 21/11/2014 n. 175.

La norma dettata dalla Legge Finanziaria 2007 aveva modificato alcune disposizioni ed in particolare:

- la soppressione del divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale, portando, inoltre, dallo 0,5% allo 0,8% l'aliquota massima applicabile da ciascun comune;
- la variazione dell'aliquota di cui al precedente punto deve avvenire con regolamento, attraverso il quale sia anche possibile prevedere una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- la modifica delle modalità di versamento, che introduce un versamento in acconto pari al 30%, da calcolare sull'imponibile dell'anno precedente e sulla base della nuova aliquota, ed un saldo insieme al conguaglio dell'IRPEF;
- la ridefinizione delle modalità di trattenuta sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati;
- le modalità di riscossione non più da parte dello Stato ma direttamente da parte dei Comuni, con le modalità stabilite con un Decreto del MEF;

Con l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (Legge di conversione n. 126/2008) era stato sospeso il potere degli enti locali di deliberare l'aumento dell'Addizionale IRPEF; Tale sospensione era stata confermata dall'art. 1 comma 123 della L. 220/2010:

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, modificato dall'articolo 13, comma 16, legge n. 214 del 2011, veniva ripristinata, a partire dallo 01/01/2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8%.

In questo Ente, con deliberazioni C.C. n. 2 del 25/02/2000 e n. 18 del 31/01/2001, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF per gli anni 2000 e 2001 era stata stabilita nella misura di 0,2 punti percentuali;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 29/01/2002, era stata elevata per l'anno 2002 a 0,3 punti percentuali e successivamente confermata nella stessa misura negli anni successivi fino all'anno 2006.p.

Con deliberazione C.C. n. 4 del 20/03/2007 era stato approvato il regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e si era deliberato l'aumento dell'aliquota da 0,3 a 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1/1/2007.

Successivamente, per gli anni dal 2008 al 2015, la misura dell'aliquota veniva confermata nella misura dello 0,5%.

L'art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 aveva disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

La L.11/12/2016 N.232 (Legge di stabilità 2017) pur non modificando l'assetto dell'imposizione, all'art. 1, comma 42, estendeva al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali già disposto per l'anno 2016.

Parimenti, il comma 37 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) confermava per il 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015.

Pertanto, per gli anni 2016-2017 e 2018 era stata confermata la misura dell'aliquota in 0,5 punti percentuali

Per l'anno 2019, pur non avendo la Legge di Bilancio confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, con delibera C.C. n. 8 del 28.3.2019 l'aliquota veniva nuovamente confermata nella misura dello 0.5%.

Per l'anno 2020, essendo stati approvati:

- il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000 (del. C.C. n. 47 del 2.10.2019)
- il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2023 (del. C.C. n. 54/2019) in cui veniva previsto il riassorbimento totale dell'esposizione debitoria in cinque anni, oltre che attraverso la manovra di revisione della spesa corrente, attraverso l'incremento di tutti i tributi locali alle aliquote massime consentite,

con delibera C.C. N.3 del 26.5.2020 era stato deliberato l'incremento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF da 0,5 a 0,8 punti percentuali.

Con delibera C.C. N. 7 del 12/05/2021 la misura dello 0,8% veniva confermata per l'anno 2021.

La Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 N. 234- art. 1, commi 5 e 6) aveva adeguato la disciplina dell'addizionale regionale e comunale alle modifiche in materia di IRPEF che anticipano la riforma fiscale, riformulando l'art. 11, comma 1 del TUIR.

Nella sua nuova versione l'articolo stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

- a) fino a 15.000 euro (aliquota del 23%);
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro (aliquota del 25%);
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro (aliquota del 35%);
- d) oltre 50.000 euro (aliquota del 43%).

Analogamente a quanto disposto dal comma 5 per l'addizionale regionale, il comma 7 prevedeva che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificassero gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche

Pertanto, come ribadito nel Comunicato stampa del MEF del 17.02.2022, i Comuni nei quali per l'anno 2021 erano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, avevano l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In questo Ente è sempre stata deliberata un'aliquota unica, non differenziata per scaglioni di reddito.

Non risultava pertanto necessario l'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni previsti.

Con delibera C.C. n. 2 del 29.3.2022 veniva pertanto confermata per l'anno 2022 la misura unica dello 0,8% per l'addizionale comunale all'IRPEF.

Analogamente, con delibera C.C. n. 12 del 30/5/2023 veniva confermata per l'anno 2023 la misura unica dello 0,8%.

Si rende ora necessario determinare la misura percentuale per l'anno 2024.

Per garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini e mantenere in stato di efficienza tutta la dotazione strumentale e strutturale del Comune, tenuto conto del principio di autonomia finanziaria che obbliga gli enti locali a reperire sul proprio territorio le risorse necessarie alle funzioni esercitate, nonché al fine di preservare i previsti gettiti in entrata, essenziali per il pareggio di bilancio, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione 2024/2026 e dei relativi allegati, si propone di confermare, anche per l'anno 2024, la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali .

Dato atto che:

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

LA GIUNTA COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Rilevato che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e la qualità dei servizi erogati, si rende necessario confermare l'aliquota dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. nella misura di 0,8 punti percentuali;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.

Visto l'art. 151. Comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267 (TUEL), il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiorazioni e detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, N. 296 il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 28 della Legge 21/11/2000 n. 342

Visto l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011

Visto l'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs 267/2000

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i.. nella misura unica di **0,8 punti percentuali**
2. Di riconoscere che la fissazione dell'aliquota di cui al precedente punto 1), avviene attraverso l'art. 5 del "Regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con la deliberazione n. 4 del 20/03/2007 e che qui si intende integralmente confermato.

3. Di sottoporre la presenta all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026
4. Di disporre ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 conv. Dalla L. 28.6.2019 N. 58. la trasmissione del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi la presente deliberazione.

Successivamente con votazione unanime, resa nelle forme di legge, stante l'urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GRASSO Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
COLZANI Dott.ssa Fulvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. 29, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

VeZZa d'Alba, li 12/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
COLZANI Dott.ssa Fulvia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/12/2023 al 27/12/2023 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

VeZZa d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
COLZANI Dott.ssa Fulvia

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VeZZa d'Alba, li 08/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
COLZANI Dott.ssa Fulvia
